



Sezione Provinciale di Alessandria

Alessandria, 6 Dicembre 2013

sito internet nazionale [www.conapo.it](http://www.conapo.it)  
e-mail: [alessandria@conapo.it](mailto:alessandria@conapo.it)

Prot. n. 012/2013

e, p.c.

AL COMANDANTE PROVINCIALE  
VIGILI DEL FUOCO DI ALESSANDRIA  
Dott. Ing. Giuseppe CALVELLI

AL DIRETTORE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO  
PER LA REGIONE PIEMONTE  
Dott. Ing. Davide META

AL SEGRETARIO REGIONALE CONAPO PIEMONTE  
Sig. Claudio CAMBURSANO

Oggetto: **PERSONALE AVENTE QUALIFICA DI CAPO REPARTO E ASSEGNAZIONE INCARICHI E MANSIONI IN VIOLAZIONE DELL' ACCORDO SINDACALE DEL 24.07.2013 ED IN VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DEL DPR N. 64/2012 – RICHIESTA DDS RICOGNITIVA.**

In data 24.07.2013 codesto comando di Alessandria ha incontrato le organizzazioni sindacali riguardo alla "valutazione in ordine alla organizzazione del servizio a seguito della assegnazione dei neo Capi reparti".

Le risultanze dell'incontro sono contenute nel verbale n. 5 del 24.07.2013 e **costituiscono impegno del dirigente** ai sensi della vigente normativa contrattuale di categoria.

Nonostante quanto sopra, in data 27.08.2013, con D.D.S. n. 279, codesto comando ha proceduto alla assegnazione dei neo capo reparto e al conferimento degli incarichi di Capo turno provinciale, in **palese violazione** dei criteri indicati nel verbale n. 5 del 24.07.2009 che prevedevano che " *L'incarico di Capo turno provinciale viene conferito preferibilmente ai qualificati che hanno già svolto tale mansione, acquisendo la necessaria esperienza, non escludendo la possibilità ad altri neo Capi Reparto di assumere tale incarico se esplicitamente richiesto in quanto meglio collocati per anzianità di servizio o nella graduatoria finale del corso*".

Contrariamente a quanto sopra, non ci risulta che al personale Capo reparto di Alessandria "**meglio collocati per anzianità di servizio o nella graduatoria finale del corso**" sia mai stato reso nota questo diritto ad esercitare la mansione di capo turno. Possibilità che forse alcuni avrebbero anche voluto esercitare nel rispetto dell'ordine di sovraordinazione gerarchica previsto dei vigenti regolamenti, in ogni caso informazione di imparzialità e trasparenza che è mancata ad Alessandria.

Inoltre, nel citato incontro del 24.07.2013 (verbale n. 5), questo sindacato ha anche chiesto che il personale capo reparto fosse adibito alle mansioni proprie della qualifica, evitando di adibirlo alle mansioni inferiori di capo squadra.

Anche questo è stato disatteso dal comando, destinando taluni Capo reparto (tra cui personale anche sovraordinato a taluni capo turno provinciali) alla funzione di capo partenza in via sistematica.

Ci risulta infatti che il Capo Reparto Bergamasco Massimo, che in ordine di ruolo è il n. 3 di n. 7 CR assegnati ad Alessandria, sia stato assegnato al Distaccamento di Acqui Terme ed adibito, di fatto, alla mansione inferiore di capo squadra in violazione quindi delle norme ordinamentali, ma anche dell'accordo sindacale di cui al verbale n. 5 del 24.07.2013 non

consentendogli la scelta di esercitare la funzione di capo turno provinciale nonostante ne avesse avuto il diritto riconosciuto dal comando nel citato verbale.

Situazione che non è stata sanata nemmeno con la successiva assegnazione di personale capo squadra di cui alla D.D.S. n. 375 del 22.11.2013, laddove è palese che il personale CC.SS. è stato distribuito non in maniera uniforme, come da previsione delle piante organiche ministeriali, ma in numero minore in quei turni ove è presente la figura del capo reparto, a evidente dimostrazione delle mansioni inferiori affidate a questi ultimi. E tanto è successo al turno A di Acqui Terme proprio ove presta servizio il CR Bergamasco Massimo, tanto è vero che lo stesso recentemente ha dovuto addirittura sostituire in partenza un discontinuo venuto a mancare all'ultimo momento, trattamento alquanto discutibile se si considera il personale (anche capo squadra) distolto dai servizi operativi e impiegato a servizio giornaliero e la sua posizione in ruolo.

Peraltro, si deve evidenziare il paradosso della stessa D.D.S. n. 279 del 27.08.2013, ove assegna il CR Bergamasco Massimo al turno A del distaccamento di Acqui Terme impedendogli quindi di esercitare il suo legittimo diritto a svolgere (precedendo altri nell'ordine di sovraordinazione gerarchica) la funzione di Capo turno provinciale, e contestualmente dispone che lo stesso **"Sostituisce in caso di assenza o impedimento il Capo turno provinciale"**, quindi confermando la sua idoneità a tale funzione.

Situazione tanto paradossale che ci risulta sia anche stata oggetto di rimostranze scritte del CR Bergamasco Massimo, rimostranze alle quali un comandante che rispetta i suoi uomini dovrebbe rispondere e trovare soluzioni anziché nascondersi dietro il silenzio come sta accadendo!

E' appena il caso di ricordare che l' art. 14, comma 4 del DPR n.64/12 *"Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"* prevede che: *" Nell'ambito della stessa qualifica, la sovraordinazione e' determinata, fatti salvi gli incarichi assegnati dal dirigente, dall'anzianita' definita nel provvedimento di promozione e, in caso di parita', dalla posizione di precedenza nel ruolo. In ogni caso l'assegnazione degli incarichi al personale da parte del dirigente avviene nel **rispetto dei principi di uniformita' di trattamento, imparzialita' e trasparenza.**"*

E' del tutto evidente che il dirigente di Alessandria, in questo caso, ha palesemente violato l'ordine di sovraordinazione gerarchica e ogni principio di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza nell'assegnazione degli incarichi, tacendo al personale Capo Reparto sovraordinato la possibilità di ricoprire l'incarico di Capo turno provinciale come da verbale n. 5 del 24.07.2013.

Con la presente siamo quindi a chiedere di riconsiderare le decisioni assunte ed emanare, con urgenza, una D.D.S. ricognitiva che formalizzi al personale Capo Reparto quanto nei loro diritti, ovvero, nel rispetto del verbale n. 5, di dare atto a tale personale che **" L'incarico di Capo turno provinciale viene conferito preferibilmente ai qualificati che hanno già svolto tale mansione, acquisendo la necessaria esperienza, non escludendo la possibilità ad altri neo Capi Reparto di assumere tale incarico se esplicitamente richiesto in quanto meglio collocati per anzianità di servizio o nella graduatoria finale del corso"**, così consentendo a chi è gerarchicamente sovraordinato di poter chiedere o meno di essere adibito all'incarico in argomento.

Confidiamo in un cortese e responsabile riscontro che possa evitare di dover aprire un contenzioso per chiedere trasparenza ed imparzialità.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE PROVINCIALE  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
Tiziano MERONI  
